

Prot. 230/19/M



TRIBUNALE DI IMPERIA

PROTOCOLLO D'INTESA tra TRIBUNALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IMPERIA PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE PENALI, COLLEGIALI E MONOCRATICHE

(come modificato il 12/12/2019)

Premessa :

A seguito di plurime novità organizzative e normative (primarie e secondarie) intervenute dopo il 25 novembre 2015 e successivamente anche al 2017 (data della precedente modifica del Protocollo di udienza) , ed in particolare le modifiche all'art 132 bis disp. att. C.p.p., la delibera del CSM 11 maggio 2016 "Linee guida in materia di criteri di priorità – rapporti tra uffici requirenti e uffici giudicanti, la circolare del 2017 sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019, la circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura adottata il 16/11/2017 , la delibera 9 maggio 2018 in materia di violenza di genere, e tenuto conto degli ulteriori "protocolli" o Accordi siglati nelle more in tema di assegnazione udienze (v. protocollo Giada), appare opportuno rivedere il Protocollo udienze come segue (le modifiche verranno riportate in grassetto) :

Disposizioni comuni:

a) L'udienza penale dibattimentale inizia puntualmente alle 9:00 e termina non oltre le 15,00 se di rito monocratico e non oltre le 17,00 se di rito collegiale, salvo quanto indicato nel successivo punto b). I giudici, i P.M. e i difensori si impegnano a rispettare tale orario.

b) L' udienza penale dibattimentale è organizzata dal giudice in modo che la fase pubblica si protragga non oltre le ore 15,00 se di rito monocratico e alle 17 se di rito collegiale , fatte salve le esigenze dei processi con imputati detenuti o per reati prossimi alla prescrizione con trattazione prioritaria, o si presenti la necessità di completare l'assunzione di una prova testimoniale in corso o di esaurire la discussione.

E' prevista tra le 13,30 e le 15 una eventuale pausa non superiore a 45 minuti

c) Il ruolo è affisso a cura della cancelleria all'ingresso dell'aula di udienza. **Il ruolo appena possibile sarà anche visibile ai testi ed ai difensori nel televisore posto nell'atrio nanti le aule per agevolare l'individuazione dell'aula dove s celebrerà il processo.**

Nel ruolo della pubblica udienza sono indicati il rito (monocratico, collegiale) , la data dell'udienza, il collegio col nome del magistrato, l'aula in cui si terrà l'udienza e, per ogni processo, il numero del registro generale del tribunale, il numero del registro generale notizie di reato, il nome del primo

degli imputati in ordine alfabetico, il nome del difensore, l'ora prima della quale il processo non sarà chiamato, nonché, ove possibile, ogni altra utile indicazione. Il ruolo contiene, altresì, l'indicazione del reato per cui si procede, i nomi di persone offese o testimoni, salvo problemi di privacy.

e) Nel formare il ruolo, il giudice tiene conto delle fasce d'orario di cui sopra, nonché della prevedibile durata complessiva dell'udienza.

f) Nell'ambito delle singole fasce orarie, giudice dà la precedenza ai processi con imputati detenuti (anche se per reato diverso da quello per cui si procede) ex art 20 reg esecuzione C.p.p., a quelli affetti da nullità, irregolarità delle notifiche o altre evenienze processuali (legittimo impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, prescrizione del reato, eccetera) che determinino l'immediata definizione o il differimento del giudizio.

Non potendo per l'organico del Tribunale essere previste udienze dedicate solo ai processi per direttissima, nel caso di giudizi direttissimi il P.M. concorderà con il giudice di turno l'orario migliore per presentare l'arrestato per evitare di ostacolare o interrompere la celebrazione di processi delicati, sempre nel rispetto dei termini previsti dall'art 558 c. 2 c.p.p.

Salvo problemi di scadenza termini, o di accordo con il giudice di turno gli arrestati non potranno essere presentati oltre le ore 12 al fine di permettere la celebrazione dei giudizi entro le ore 15 a causa delle carenze di organico delle cancellerie.

g) Nell'ambito di ciascuna fascia oraria il giudice, se viene messo a conoscenza, darà, ove possibile, la precedenza i giudizi per i quali siano presenti parti private, testimoni detenuti, portatori di handicap , in stato di gravidanza o di allattamento, ultrasessantenni o provenienti da regioni diverse dalla Liguria

h) I difensori che abbiano concomitanti impegni professionali li rappresentano il giudice al più tardi prima dell'inizio della trattazione della fascia di pertinenza e costui ne tiene conto temperando le esigenze di tutti gli altri soggetti interessati, anticipando o posticipando la chiamata del processo, nei limiti temporali della durata dell'udienza.

i) Nel rinviare giudizi per istruttoria o discussione, il giudice riserva, nell'ambito della rispettiva fascia oraria, le prime ore giudizi di più spedita trattazione e quelle successive a i dibattimenti di durata prevedibilmente più lunga.

l) Il giudice evita le motivazioni contestuali di complessa o non breve stesura, salvo che la sentenza riguardi l'ultimo processo e non si superino i limiti di orario sopra indicati.

A richiesta delle parti , il tribunale rilascia copia informale non sottoscritta nella motivazione della sentenza.

m) Il P.M. deve essere sempre presente in aula . Qualora abbia la necessità di assentarsi nel corso dell'udienza si farà sostituire da altro rappresentante del suo ufficio.

n) Ove il rinvio di un processo sia, per qualsivoglia ragione, certo con largo anticipo rispetto alla data di udienza, la parte che dà causa al rinvio, informa, senza ritardo la cancelleria del giudice e quest'ultima informa appena possibile le altre parti, senza formalità, anche per via telefonica o telematica. In tal caso, PM e difensori provvederanno autonomamente ad informare, per le vie brevi, i testimoni e i consulenti indicati nelle rispettive liste, che non dovranno comparire

all'udienza. Di detto rinvio verrà data notizia sul sito del Tribunale nello spazio destinato ai testimoni secondo le regole stabilite con atto a parte nel c.d. "progetto testimoni" cui si rimanda.

o) Al fine di evitare rinvii e ove ne siano a conoscenza, e difensori segnalano alla cancelleria o al giudice al più presto, l'eventuale stato di custodia cautelare sopravvenuta dell'imputato, onde consentire l'emissione tempestiva dell'ordine di traduzione.

p) Il giudice deferisce al Consiglio dell'Ordine il difensore d'ufficio nominato ex articolo 97 comma uno c.p.p. che, senza nominare un sostituto, e senza fornire valide giustificazioni, non si presenti in udienza, nonché il sostituto nominato ai sensi dell'articolo 97 comma quarto c.p.p., il quale non si presenti all'udienza.

q) Nell'intento di un uso sempre maggiore degli strumenti informatici ed anche al fine di agevolare il lavoro del personale di cancelleria e dell'organo giudicante, le parti curano di depositare in atti anche su supporto informatico o nelle cartelle condivise o per email i capi d'imputazione, la relazione di consulenza tecnica di parte ed eventuali memorie difensive. Del pari i periti depositeranno la relazione peritale anche su supporto informatico.

Tutti i fascicoli collegiali verranno scannerizzati e posti in cartella condivisa con la Procura fino a quando non vi sarà un passaggio a TIAP.

r) Il pubblico ministero, i difensori e gli assistenti di udienza hanno l'obbligo di indossare la toga.

s) Ai giudizi si assiste in silenzio senza manifestazioni di assenso o dissenso. È vietato l'uso dei telefonini cellulari che devono essere tenuti spenti o con disattivazione dell'avviso sonoro di chiamata. Nelle adiacenze dell'aula di udienza, i presenti parlano a bassa voce ed evitano rumori molesti. Il giudice procedente e, in sua assenza, il pubblico ministero d'udienza, provvederà, in proposito, ad esercitare i poteri che gli spettano in tema di polizia delle udienze.

Giudizi dibattimentali a citazione diretta

a) I giudizi dibattimentali ordinari di rito monocratico a citazione diretta (con eccezione dei giudizi a carico dell'imputato sottoposto a misura cautelare coercitiva della custodia in carcere o degli arresti domiciliari per quella causa) prevedono l'udienza cosiddetta filtro e sono fissati **la prima settimana del mese in prima comparizione tramite l'applicativo Giada come da protocollo separato.**

b) Per le successive udienze come tabellarmente stabilite il giudice indicherà orari differenziati per almeno due fasce orarie: 9,00 e 11,30

c) L'orario indicato nell'ordinanza di rinvio indica l'ora prima della quale il processo non sarà chiamato

d) L'udienza di prima comparizione (con eccezione per i giudizi con imputato sottoposto a misura cautelare coercitiva della custodia in carcere degli arresti domiciliari per quella causa), è dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, alla ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi per ragioni processuali, di prescrizione o per applicazione della pena su richiesta dell'articolo 444 c.p.p., nonché alla definizione dei giudizi di rito abbreviato condizionata all'assunzione di prove. In tale udienza, di regola, non si assumono prove né si dà corso all'esame di imputati, periti o consulenti tecnici. Per tale ragione le parti non citano i testimoni e i propri consulenti tecnici .

e) In apertura di udienza, i difensori segnalano al giudice, immediatamente, situazioni che potrebbero determinare rinvii, producendo certificati medici e/o rappresentando altri impedimenti anche personali. Il giudice decide al riguardo, contemperando le esigenze di tutti gli interessati al processo.

f) Il pubblico ministero inserisce in calce ai decreti di citazione a giudizio il seguente avviso: *"la persona offesa è citata a comparire al solo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere alle restituzioni ed il risarcimento del danno. Ha, pertanto, il diritto, ma non l'obbligo, di intervenire alla sopra indicata udienza. Potrà tuttavia nuovamente essere citata come testimone per altra successiva udienza, alla quale, invece, avrà l'obbligo di comparire. In questo ultimo caso, la mancata comparizione, quale testimone, senza giustificato motivo a tale seconda udienza potrà essere sanzionata con ammenda; potrà inoltre essere disposto l'accompagnamento coattivo a mezzo della polizia giudiziaria".*

Giudizi dibattimentali monocratici relativi ad opposizione a decreto penale di condanna

Anche i giudizi provenienti da opposizione a decreto penale di condanna vengono assegnati tramite l'applicativo Giada sulla base di un calendario stabilito dal Presidente della sezione Penale e comunicato all'ufficio GIP-GUP.

Giudizi monocratici provenienti da udienza preliminare e giudizi immediati

I processi monocratici da udienza preliminare e i giudizi immediati verranno fissati in modo automatico tramite tabella excel in apposite udienze separate secondo abbinamenti previsti dalle tabelle organizzative al fine di agevolare la partecipazione in udienza dei PM togati che hanno seguito le indagini **ai sensi dell'art. 203 cir. Tabelle**.

I Pubblici Ministeri togati garantiscono la loro presenza alle udienze fissate con fascicoli provenienti da udienza preliminare, salvo per processi "standard" da concordare con la Procura.

Per garantire la priorità effettiva ex art 132 bis disp. att. a questi processi prioritari viene destinato il 35-40% delle udienze tenute dai magistrati togati.

Il calendario delle prime udienze relative a questi processi è fissato nelle seconde e terze settimane del mese secondo i parametri di cui all'allegato A come concordato con la Procura e inserito nella cartella condivisa con la Procura. Le prosecuzioni delle udienze dei processi che non si esauriscano in una unica udienza potranno essere fissate nel medesimo giorno della settimana nelle 4^a e 5^a settimane o in udienze rimaste libere d'altri PM come da protocollo sulle udienze da PM togato siglato a parte.

Nelle stesse udienze confluiranno i processi prioritari per i quali il P.M. togato abbia chiesto con atto cartaceo la sua presenza in udienza segnalando la non delegabilità ai VPO. Le assegnazioni vengono operate dal Presidente della sezione penale. Il Pm nella richiesta di data di udienza, qualora trattasi di persona sottoposta a misura cautelare, indicherà la data di scadenza della misura.

b) I processi da udienza preliminare non prevedono l'udienza cosiddetta filtro ma nella prima udienza, durante la prima fascia oraria, verranno discusse le questioni preliminari, aperto il dibattimento, si procederà a "calendarizzare" le udienze successive, con la sola eccezione dei giudizi a carico di imputato sottoposto a misura cautelare per i quali verranno citati tutti testi indicati

dalle parti per permettere anche la celebrazione della istruttoria, salvo diverse disposizioni del giudice.

Giudizi collegiali

I processi collegiali vengono assegnati in prima udienza in modo automatico come da tabelle organizzative del Tribunale ai **collegi della prima settimana del mese** nelle giornate del martedì e giovedì tramite tabella excel.

Anche per i giudizi collegiali la prima udienza (fissata la prima settimana del mese) è destinata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, alla ammissione delle prove e alla calendarizzazione delle successive udienze dibattimentali.

Nella prima udienza non si assumono prove, né si dà corso all'esame di imputati, periti o consulenti tecnici. Per tale ragione le parti non citano i testimoni né i propri consulenti tecnici , ad eccezione dei giudizi a carico dell'imputato sottoposto a misura cautelare (detentiva e non detentiva) per quella causa, salvo diversa disposizione del presidente del collegio.

Copia del presente regolamento verrà comunicato a tutti i magistrati, ordinari ed onorari, in servizio presso il Tribunale di Imperia e la Procura della Repubblica e ai responsabili delle cancellerie penali e pubblicato sul sito web .

Imperia 12/12/2019



TRIBUNALE DI IMPERIA

VERBALE

Addì 12 dicembre 2019 alle ore 9 nell'ufficio del Presidente della sezione penale sono presenti :

per il Tribunale di Imperia la dr. Donatella Aschero, presidente sezione penale delegata dal Presidente del Tribunale;

per la Procura della Repubblica il dr. Alberto Lari , Procuratore della Repubblica

per la Cancelleria del Tribunale il dr. Nicola Gorlero , direttore Area Penale

per la Cancelleria della Procura la dr. Anna Marengo, direttore

i quali prendono atto dell'accordo raggiunto nella riunione odierna e sottoscrivono l'allegata
REVISIONE DEL PROTOCOLLO DELLE UDIENZE PENALI COLLEGIALI E MONOCRATICHE .

dr. D. Aschero

dr A. Lari

dr. N. Gorlero

dr. A. Marengo